

Verbale di Accordo Sindacale

Oggi, 16 luglio 2024 presso la sede Elior si sono incontrate le Segreterie Nazionali di FILT CGIL (Davide Franzosi), FIT CISL (Giorgio Ghiglione; UILTRASPORTI (Massimiliano Feduzi e Marco Zappacosta), UGL FERROVIERI (Alessandro Di Lorenzo), FAST CONFSAI (Sabrina Mancini), S.A.L.P.A.S. ORSA (Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza) e la delegazione Aziendale della Elior Ristorazione S.p.A.

Di seguito congiuntamente "le parti"

Premesso che

1. L'art. 24 del Dlgs 151/2015 ha introdotto, a fini solidaristici, l'istituto della cessione delle Ferie prevedendo che *"Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."*


2. L'art. 30 del CCNL Mobilità AF del 16/12/2016 ha recepito *"quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 151/2015, i lavoratori potranno cedere volontariamente:*

- *le ferie maturate e non fruite nell'anno precedente, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni;*
- *le ferie maturate in corso d'anno, eccedenti le 20 o le 24 giornate di ferie spettanti in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro, rispettivamente, su 5 o 6 giorni,*
- *le quattro giornate di permesso per festività soppresse previste all'art. 29, punto 4, del CCNL vigente.*







La cessione delle ferie e dei permessi per festività soppresse è consentita in favore dei lavoratori che abbiano esaurito le giornate di ferie e le giornate di permesso per festività soppresse e debbano assistere figli minori che, per particolari condizioni di salute debitamente documentate, necessitano di cure costanti."

3. Con il presente accordo, le parti sono concordi nel ritenere che la solidarietà collettiva tra dipendenti sia un valore aggiunto che consente di accrescere il senso di appartenenza e di rafforzare i rapporti di colleganza, migliorando il clima aziendale; a tal fine intendono introdurre in via sperimentale una forma di supporto nei confronti dei dipendenti in difficoltà;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:



- a. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo; che si applica al personale della Divisione Itinere/Polaris con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- b. le parti con il presente accordo intendono avviare una prima fase sperimentale, istituendo un "Fondo Ferie Solidali" a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino al 31.12.24 secondo le modalità di seguito definite.
- c. la facoltà di ricorrere al "Fondo Ferie Solidali" è riservata ai lavoratori che abbiano esaurito le giornate/ore di ferie e le giornate di permesso per festività soppresse e che:
- debbano assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute, debitamente documentate, necessitino di cure costanti;
 - si trovino in una situazione di grave difficoltà, debitamente documentata, dovuta a gravi motivi personali non fronteggiabili attraverso il ricorso ad altri istituti contrattuali.
- d. L'attivazione dell'istituto sarà avviata previa richiesta del lavoratore beneficiario che dovrà fornire liberatoria relativamente alla vigente normativa sulla Privacy
- e. L'azienda provvederà con apposita comunicazione ad informare tutti i lavoratori, indicando tempi e modi per la cessione volontaria delle proprie ferie.
- f. Le quote di ferie aggiuntive e di permessi cedibili sono quelle accantonate.
- g. La remunerazione, tassazione e contribuzione applicata sulle ore di permesso e di ferie solidali cedute sarà quella propria del lavoratore beneficiario.
- h. Le ferie "cedute" da parte dei dipendenti Elior resteranno nella disponibilità del lavoratore cedente sino al momento dell'accoglimento della proposta di cessione da parte dell'Azienda e previo consenso del Lavoratore beneficiario permanendo, poi, nella disponibilità del lavoratore cessionario fino al perdurare delle condizioni alla base della richiesta;
- i. A seguito della avvenuta donazione delle ferie solidali, l'Azienda provvederà ad assegnare al Lavoratore beneficiario le ore di "ferie solidali", annotando mensilmente in busta paga la misura residua del monte ore donato. Le ferie solidali saranno conteggiate separatamente rispetto alle ferie "ordinarie".
- l. L'eventuale maturazione da parte del dipendente beneficiario delle ferie "ordinarie" che determini la compresenza delle ferie "solidali" cedute e delle ferie "ordinarie" proprie del dipendente, comporterà l'utilizzo prioritario delle ferie "ordinarie" del dipendente e, solo a seguito del nuovo esaurimento delle stesse, il ricorso a quelle "solidali";
- m. Nel caso in cui venisse meno la condizione di necessità che ha originato la cessione, le ferie cedute e non fruite torneranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti secondo un criterio di proporzionalità;
- n. Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsivoglia motivo, dovessero residuare ferie solidali non usufruite, è escluso il loro indennizzo e/o monetizzazione. Anche in tal



caso, le ferie solidali residue torneranno nella disponibilità dei cedenti secondo un criterio di proporzionalità.


Letto, confermato e sottoscritto

Elior Ristorazione S.p.A.



Per le OO.SS.


Filt Cgil




Fit Cisl




Ultrasporti



Ugl Ferrovieri



Salpas Orsa



Fast Confsal

